

C.A.M.P.P.
CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA
Cervignano del Friuli

Sede legale: via Sarcinelli 113 – Sede amministrativa: via XXIV Maggio 46

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA A FAVORE DI PERSONE DISABILI OSPITI PRESSO IL CENTRO RESIDENZIALE “I GIRASOLI” DI SOTTOSELVA – PALMANOVA (UD). - PERIODO PREVISTO: 01.01.2019/31.12.2021. -

CPV:85144100 – 1

CIG 76509660E1

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ARTICOLO 1 - NATURA DELL'INCARICO	2
ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'APPALTO	2
ARTICOLO 3 - DURATA DEL SERVIZIO	3
ARTICOLO 4 - VALORE DELL'APPALTO	3
ARTICOLO 5 - QUALITA' E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	3
ARTICOLO 6 - SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE	4
ARTICOLO 7 – PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO	4
ARTICOLO 8 - DOVERI DEL PERSONALE	5
ARTICOLO 9 - INTEGRAZIONE E CONTINUITÀ DEI SERVIZI	5
ARTICOLO 10 – OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA	6
ARTICOLO 11 - REFERENTE DELL'IMPRESA	7
ARTICOLO 12 - CONTROLLI PERIODICI	7
ARTICOLO 13 – ULTERIORI DESCRIZIONI E PRESCRIZIONI PER L'APPALTO	8
13.1 - Ruolo del Consorzio	8
13.2 - Oneri a carico dell'Amministrazione Appaltante	8
13.3 - Oneri vari per personale, materiali di consumo ed attrezzature a carico dell'Aggiudicatario	8
13.4 - Personale, prestazioni	8
13.5 - Metodologie e strumenti in uso nelle residenze protette	9
13.6 - Coordinamento	9
13.7 - Turnazioni ed organizzazione delle attività del personale infermieristico	9
13.8 - Rapporti con i familiari	9
ARTICOLO 14 – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI	10
ARTICOLO 15 – RESPONSABILITÀ	11
ARTICOLO 16 – CAUZIONI	11
ARTICOLO 17 - CORRISPETTIVI	12
ARTICOLO 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	13
ARTICOLO 19 – ADEGUAMENTO PREZZI E MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	13
ARTICOLO 20 – SUBAPPALTO	13
ARTICOLO 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	13
ARTICOLO 22 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE	14
ARTICOLO 23 – RECESSO	15
ARTICOLO 24 - PERDITA DELLA CAUZIONE	15
ARTICOLO 25 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	15
ARTICOLO 26 – SPESE CONTRATTUALI	15
ARTICOLO 27 – FORO COMPETENTE	15
ARTICOLO 28 – TUTELA DELLA PRIVACY	15
ARTICOLO 29 – RINVIO	16
ARTICOLO 30 – ULTERIORI INFORMAZIONI	16
ARTICOLO 31 – NORME FINALI	16

ARTICOLO 1 - NATURA DELL'INCARICO

Il C.A.M.P.P. affida in appalto, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, il servizio di assistenza infermieristica a favore degli utenti del Centro Residenziale "I Girasoli", da svolgere presso il Centro medesimo sito a Sottoselva (Palmanova), Via Marconi, n. 21, nel periodo previsto dal 01.01.2019 al 31.12.2021.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Organizzazione, coordinamento e svolgimento del servizio di assistenza infermieristica all'interno del Centro Residenziale "I Girasoli" di Sottoselva – Palmanova (UD), Via Marconi, 21, gestito dal C.A.M.P.P..

L'utenza del Centro Residenziale è costituita da soggetti di età superiore ai 14 anni (o in casi eccezionali anche inferiore) con gravi o gravissime limitazioni dell'autonomia funzionale tali da richiedere interventi di vario grado e di vario tipo (assistenziale, sanitario, riabilitativo) e che non possono permanere nel proprio nucleo familiare o perché inesistente o a causa della consistenza dell'aiuto richiesto. Il Concorrente avrà modo, durante il sopralluogo preliminare, di prendere atto delle singole situazioni personali di gravità dell'utenza.

La gestione operativa dell'assistenza infermieristica, da svolgere ai sensi del Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia del 13 settembre 2005, n. 0309, presso il Centro Residenziale trova la sua fonte regolamentare nella Convenzione che vede parti contraenti il C.A.M.P.P. e l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina" ed avente ad oggetto: "l'erogazione di prestazioni sanitarie a favore di utenti disabili fruitori dei Centri Socio-Riabilitativi Educativi, delle Progettualità e dei Servizi Residenziali gestiti dal CAMPP", valida per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2021;

- si specifica che l'infermiere (ai sensi del D.M. 739/94):

- apre e compila la Cartella Infermieristica di ciascun utente;
- pianifica la somministrazione della terapia per ciascun utente sulla base della prescrizione terapeutica effettuata dal medico curante;
- individua i problemi di salute dell'utente ed elabora il piano di assistenza individuale, in collaborazione con i gli operatori e i familiari e/o tutori;
- predispone gli interventi di educazione sanitaria rivolti all'utente, agli operatori e ai familiari e/o tutori;
- provvede, se necessario, all'addestramento degli operatori e familiari e/o tutori;
- rivaluta periodicamente o su segnalazione del medico, degli operatori e dei familiari i bisogni sanitari dell'utente;
- valuta i risultati del piano di assistenza e aggiorna la Cartella Infermieristica di ciascun utente.

Sarà quindi cura dell'Aggiudicatario focalizzare in maniera accurata le prestazioni infermieristiche e la loro organizzazione sui seguenti punti:

- 1) valutazione dei bisogni sanitari e pianificazione dell'assistenza infermieristica;
- 2) somministrazione delle terapie prescritte dal medico curante;
- 3) gestione delle emergenze;

Le fasce orarie di presenza dell'infermiere presso il Servizio Residenziale sono previste come segue:

dalle ore 08.30 alle ore 13.30 (fascia diurna) di tutti i giorni feriali e festivi;

dalle ore 19.30 alle ore 21.30 (fascia serale) di tutti i giorni feriali e festivi;

Il servizio sarà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere svolto dall'Appaltatore con proprio personale, mediante propria organizzazione e con assunzione effettiva del rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificatamente previsto nel presente capitolato.

L'Appaltatore eserciterà il proprio potere direttivo ed organizzativo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, attraverso organizzazione autonoma, con capacità di risultato in piena autonomia e con specifiche competenze professionali.

L'Aggiudicatario potrà rapportarsi – per qualsiasi aspetto inerente lo svolgimento del servizio e il rapporto contrattuale instauratosi a fine gara – con il Direttore Responsabile del Centro Residenziale.

ARTICOLO 3 - DURATA DEL SERVIZIO

La durata dell'appaltato è prevista per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2021. In caso di decorrenza posticipata, rispetto alla data sopra indicata, nel caso in cui non si siano completate in tempo utile le procedure di affidamento, l'appalto si concluderà comunque al 31.12.2021, previo riproporzionamento del compenso previsto per l'intero periodo sopra indicato. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario per esperire e concludere una nuova gara per l'affidamento del servizio in oggetto, qualora, alla scadenza del contratto, l'Ente non abbia potuto procedere all'aggiudicazione del servizio per il periodo successivo.

La fornitura del servizio potrà avere inizio, sotto riserva di legge ed in pendenza della stipula del contratto, dopo che l'atto di aggiudicazione sarà divenuto efficace a seguito di verifica del possesso dei requisiti previsti in capo all'aggiudicatario, previa costituzione della cauzione definitiva e trasmissione della polizza assicurativa.

L'Ente rigetta sin d'ora ogni eventuale istanza di revisione dei prezzi indicati in offerta, avanzata dall'Aggiudicatario per mancata conoscenza della natura, tipologia, dimensioni e caratteristiche della struttura residenziale interessata dall'appalto.

ARTICOLO 4 - VALORE DELL'APPALTO

Il Valore a base di gara per l'appalto del servizio infermieristico in oggetto (periodo previsto: 01.01.2019/31.12.2021) è di € 191.925,00 (Euro centonovantunomilanovecentoventicinque/00), comprensivo dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, stimati in € 300,00 (Euro trecento/00), iva esclusa. La valorizzazione economica del fabbisogno complessivo di prestazioni infermieristiche è avvenuta ritenendo "congruo", "ragionevole" nonché "remunerativo" un compenso medio orario complessivo di € 25,00 (venticinque/00), iva e costi sicurezza esclusi, per il servizio svolto nelle fasce orarie di cui all'art. 2 del presente CSA. La quantificazione oraria del servizio in complessive ore 2555 annue è da intendersi come indicativa, in quanto prodotto di un calcolo puramente calendaristico avente a base il fabbisogno di servizio nel periodo sopra indicato (n. 7 ore x n. 365 giorni annui).

L'importo è comprensivo di ogni onere e deve garantire la continuità operativa del servizio.

L'Aggiudicatario è tenuto a garantire prestazioni aggiuntive, eventualmente richieste dall'Appaltante per esigenze straordinarie, alle medesime condizioni contrattuali, fino al concorso del 20% del monte ore complessivo sopraindicato.

ARTICOLO 5 - QUALITA' E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Per quanto attiene alla definizione dei requisiti ed alle funzioni della figura dell'infermiere professionale si rimanda ai seguenti riferimenti legislativi:

- **Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 739** "Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'Infermiere";
- **Legge 26 febbraio 1999, n. 42** "Disposizioni in materia di professioni sanitarie";
- **Codice Deontologico dell'Infermiere**, FNC IPASVI Febbraio 1999;
- **Legge 10 agosto 2000 n. 251** "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica";
- **Legge 1/2002** (Conversione in legge, con modifiche, del D.L. del 12/11/2001, n. 402) "Disposizioni urgenti in materia sanitaria";
- **Conferenza Stato-Regioni, seduta del 22 febbraio 2001**, con oggetto "Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione";
- **Ordinamento didattico del Diploma universitario di Infermiere** (D. M. 24/7/1996 Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica).

Il personale infermieristico deve pertanto essere in possesso del diploma di abilitazione professionale ed iscrizione al collegio professionale, ai sensi delle vigenti norme che disciplinano la professione infermieristica.

ARTICOLO 6 - SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Poiché il servizio considerato è di pubblica utilità, lo stesso non potrà, in nessun caso, venire soppresso o ridotto.

ARTICOLO 7 – PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO

La Ditta aggiudicataria impiegherà personale:

- in possesso dei titoli professionali meglio specificati all'art. 2 del presente CSA;
- di sicura moralità, il quale sarà tenuto ad osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore presso la specifica struttura;
- in grado di dimostrare una buona conoscenza della lingua italiana sia in forma scritta che orale.

L'Aggiudicatario dovrà:

a) fornire al Consorzio, almeno n. 5 (cinque) giorni prima dell'inizio del servizio, l'elenco del personale impiegato, allegando il curriculum ed i relativi titoli scolastici e professionali valevoli per l'esercizio della professione infermieristica, nonché la dichiarazione relativa all'adempimento, nei confronti degli operatori, degli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Uguale comunicazione corredata da stessa documentazione dovrà essere effettuata, entro il termine di cinque giorni dall'inizio del servizio, in occasione di ogni eventuale nuovo inserimento di nuovi dipendenti.

b) fornire al Consorzio, l'elenco del personale di riserva incaricato delle sostituzioni del personale titolare in caso di assenze diverse;

c) comunicare il nominativo del Referente dell'impresa di cui al successivo art. 11;

d) fornire idonea dichiarazione attestante che gli Infermieri professionali, se trattasi di cittadini non comunitari, qualora non residenti nello Stato Italiano, siano tuttavia in condizioni di soggiornarvi nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia, nonché per gli stessi siano stati assolti tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio della professione infermieristica presso le strutture sanitarie situate nello Stato Italiano, ivi comprese le iscrizioni all'Albo Professionale IPASVI.

Ogni mancato invio dell'elenco e delle dichiarazioni di cui ai punti sopraelencati nei termini temporali previsti comporterà una penale di € 200,00 (euro duecento/ 00) per ogni nominativo, che verrà trattenuta dalla prima liquidazione utile o, in mancanza, dalla cauzione definitiva.

L'Aggiudicatario dovrà altresì:

- a) garantire stabilità del personale impiegato, evitando sostituzioni che non si rilevino indispensabili;
- b) garantire le sostituzioni immediate del personale assente per congedo ordinario, straordinario, malattia, ecc., con personale in possesso dei requisiti richiesti al personale titolare;
- c) impiegare personale di fiducia che dovrà osservare diligentemente le norme previste dal presente capitolato, mantenere il segreto professionale, attuare gli indirizzi del servizio in cui è impiegato, quali programmi di attività e protocolli di servizio, rispettare gli orari di servizio;
- d) far pervenire mensilmente all'Ente il prospetto analitico delle ore di lavoro prestate dal proprio personale: l'Aggiudicatario dovrà provvedere con propri sistemi automatici alla rilevazione della presenza degli operatori.

Il personale dell'Aggiudicatario potrà essere invitato a partecipare ad eventuali riunioni di équipe indette e tenute presso il Centro Residenziale, che verranno comunicate al medesimo con un adeguato preavviso.

L'Aggiudicatario, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dovrà procedere a fornire tutti i materiali ed i presidi di autotutela da rischi professionali (DPI), nonché l'informazione e la formazione prevista in materia dal medesimo decreto.

Il soggetto Appaltatore è tenuto a dare comunicazione preventiva e tempestiva dello sciopero o di eventuale assemblea del proprio personale, al Direttore Responsabile del Centro Residenziale.

La Ditta trasmetterà, per iscritto, mensilmente, all'Ente, l'elenco aggiornato dei nominativi del personale addetto al lavoro, con l'indicazione completa delle generalità, delle qualifiche e delle mansioni ricoperte.

Nessun rapporto sorge tra il CAMPP e gli operatori impiegati dalla ditta appaltatrice e pertanto nessuno specifico diritto potrà essere fatto valere verso il CAMPP dagli stessi operatori, né durante il corso dell'appalto, né successivamente.

Tutto il personale addetto ai servizi deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante, pubblicato sul sito istituzionale.

ARTICOLO 8 - DOVERI DEL PERSONALE

Gli addetti al servizio saranno tenuti ad essere sempre presenti presso la sede di lavoro negli orari prestabiliti ed a lasciare i locali non appena ultimato il servizio.

Essi dovranno inoltre:

- indossare i DPI previsti per la specifica attività;
- vestire una divisa pulita, in ordine ed idonea al servizio da svolgere;
- essere dotati di tessera di riconoscimento, a vista, con fotografia, nominativo Ditta e dell'operatore;
- rispettare tutte le norme inerenti alla sicurezza;
- curare il contenimento dei consumi energetici;
- accedere ai mezzi di comunicazione presenti presso le sedi dell'Ente (telefono, fax, computer), solo ed esclusivamente per casi di comprovata necessità collegata alle mansioni svolte.
- mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio;
- rispettare tutte le norme previste in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003 s.m.i.).

ARTICOLO 9 - INTEGRAZIONE E CONTINUITÀ DEI SERVIZI

Le prestazioni rese dal Soggetto Aggiudicatario devono essere svolte in stretta integrazione e in rapporto alla più complessiva organizzazione delle attività svolte nel Centro Residenziale, al fine di garantire un'elevata qualità assistenziale ed un elevato grado di efficienza ed economicità.

In particolare: gli operatori del Soggetto Aggiudicatario sono tenuti a partecipare agli incontri concordati fra la Direzione del Centro Residenziale e il responsabile incaricato dall'Aggiudicatario come Coordinatore del Servizio Infermieristico, finalizzati al coordinamento e all'operatività complessiva degli interventi, alle verifiche dei programmi di lavoro e alle integrazioni socio-sanitarie tra le diverse professionalità, e all'attività formativa ritenuta obbligatoria da parte della Direzione. Le ore di équipe, trattandosi di organizzazione del lavoro, dovranno legittimamente essere poste in capo al Soggetto Aggiudicatario nell'ambito della qualità del lavoro, equiparabili alla formazione.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta appaltatrice provvede all'esecuzione del servizio assegnato in completa autonomia gestionale, nell'ambito sia dei contenuti e degli indirizzi di cui all'art. 2, sia in un quadro di collaborazione e di integrazione funzionale con il personale dell'Ente Appaltante.

Il personale infermieristico avrà a riferimento la totalità degli ospiti non autosufficienti del Centro Residenziale.

Il Soggetto Aggiudicatario organizzerà il servizio dei propri infermieri professionali tenendo conto della presenza – per eventuali funzioni di supporto - di personale socio-assistenziale in servizio presso il Centro Residenziale.

La Ditta è unica ed esclusiva responsabile nei confronti del personale da lei assegnato al servizio infermieristico per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro ed in particolare di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Dovrà in ogni caso predisporre e controllare che i servizi vengano prestati nel rigoroso rispetto delle normative antinfortunistiche, di sicurezza igienico-sanitaria.

Nello specifico la Ditta si impegna a:

- garantire la regolarità del servizio, con proprio personale qualificato sia sul piano tecnico che su quello dell'esperienza specifica nel settore, con il massimo di continuità, assicurando altresì l'immediata sostituzione degli operatori assenti e il contestuale impiego di personale di pari professionalità rispetto a quello sostituito. Il personale, dipendente della Ditta, dovrà essere legato alla medesima da un rapporto di lavoro regolato da apposito contratto collettivo di categoria.
- sostituire quel personale infermieristico che, nel loro concorso all'esecuzione del servizio, a causa della loro condotta, diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'utenza o dell'Ente;
- assicurare e garantire l'erogazione del servizio, sempre ed in ogni caso, trattandosi di servizio di pubblico interesse, considerato essenziale;
- provvedere a tutti gli adempimenti di legge relativi al rapporto di lavoro del proprio personale;
- fornire al personale i Dispositivi di Protezione Individuale, nonché gli indumenti di lavoro idonei alle mansioni da svolgere;
- garantire al proprio personale momenti di aggiornamento-formazione specifica
- accettare la supervisione e la periodica verifica delle attività svolte da parte dell'Ente;
- fornire ad ogni operatore un cartellino di riconoscimento, da apporre sulla divisa, riportante gli estremi della Ditta, l'identità, la qualifica e la foto dell'addetto;
- concordare con il Responsabile ed i delegati designati dall'Ente le modalità di svolgimento delle attività;
- elaborare periodicamente, con la frequenza richiesta dall'Ente, una relazione da cui risulti: lo stato di avanzamento del programma/progetto, le attività svolte, la durata, gli operatori impiegati;
- far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità risarcitoria inerente allo svolgimento delle attività che possa eventualmente derivare da danni causati agli immobili, a cose, agli utenti o a terzi, personale compreso, esonerando l'Ente da qualsiasi responsabilità penale, civile ed

amministrativa, purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienze da parte dell'Ente stesso; osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impegnati nel servizio, con particolare richiamo a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché sul divieto di intermediazione e interposizione delle prestazioni di lavoro, e liberare la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e ogni altro danno che possa derivare dall'espletamento del servizio stesso;

- informare e formare il proprio personale circa i rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare, nonché circa i contenuti del presente Capitolato, al fine di adeguare il servizio agli standard di qualità e di sicurezza in esso previsti;
- sottoscrivere il DUVRI proposto dalla Stazione Appaltante indicando eventuali modifiche e/o integrazioni;
- predisporre e controllare che i servizi vengano prestati nel rigoroso rispetto delle normative antinfortunistiche e di sicurezza igienico-sanitaria vigenti in corso d'opera; nel redigere l'offerta la Ditta dovrà tenere conto degli oneri derivanti dagli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;
- applicare al personale in servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro in vigore, durante l'appalto, per la categoria nella località in cui viene prestato il servizio, nonché delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori ed a provvedere agli adeguamenti previsti dalla normativa aggiornata nel corso del contratto;
- attenersi, direttamente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante, pubblicato sul sito istituzionale, e che dichiara di conoscere ed accettare;
- aderire al Patto di Integrità, in attuazione dell'art. 1 comma 17 della Legge n.190/2012

La violazione degli obblighi comporta, in considerazione dell'entità e specificità dell'affidamento, la comminazione di penali di natura economica a valere sul corrispettivo pattuito sino alla risoluzione o alla decadenza del rapporto.

ARTICOLO 11 - REFERENTE DELL'IMPRESA

L'Aggiudicatario dovrà, garantire la reperibilità costante di un Referente, con funzioni di coordinamento del personale e di tutte le attività, in coerenza con gli obiettivi e la metodologia di lavoro definita dall'Amministrazione del Consorzio. Il Referente dovrà inoltre assicurare le condizioni utili all'esercizio del controllo.

Il Consorzio tratterà esclusivamente con il Referente per la definizione del raggiungimento delle finalità e degli obiettivi propri dell'appalto affidato.

La funzione di Referente dovrà essere svolta da persona in possesso di requisiti specifici, che possano attestare inequivocabilmente la preparazione e l'esperienza nell'organizzazione e nella direzione del personale dipendente infermieristico presso case di riposo, ospedali, ecc.

Per l'attività del Referente l'Aggiudicatario non potrà addebitare al CAMPP alcun costo aggiuntivo, in quanto tale funzione deve intendersi compresa nei costi aziendali di gestione dell'appalto.

ARTICOLO 12 - CONTROLLI PERIODICI

L'Amministrazione Appaltante e il Soggetto Appaltatore concorderanno modi e forme di controllo della qualità del servizio reso. All'inizio del servizio dovranno inoltre essere predisposte procedure e strumenti per il controllo della regolare esecuzione del servizio.

Gli elaborati contenenti i risultati di detti controlli dovranno essere bimestralmente consegnati al Direttore Responsabile del Centro Residenziale. Il Consorzio si avvale inoltre dell'opera "diretta" quotidiana del Direttore Responsabile del Centro Residenziale per il controllo

della buona esecuzione dei servizi resi. Tale azione di controllo potrà essere effettuata in qualsiasi momento e senza dover dare alcun preavviso all'impresa.

ARTICOLO 13 – ULTERIORI DESCRIZIONI E PRESCRIZIONI PER L'APPALTO

13.1 - Ruolo del Consorzio

Il CAMPP ha responsabilità esclusiva sull'organizzazione e sulla gestione complessiva delle sue strutture assistenziali e pertanto anche del Centro Residenziale di Sottoselva, in particolare in merito a:

- o indirizzi programmatici, finalità e contenuti di servizio;
- o orari di erogazione del servizio e di apertura, prestazioni e servizi forniti, ammissioni e dimissioni degli ospiti;
- o programmi individualizzati verso gli utenti;
- o controllo della quantità e qualità delle prestazioni.

13.2 - Oneri a carico dell'Amministrazione Appaltante

L'Amministrazione Appaltante sarà responsabile per qualsiasi danno o lesione che la mancanza di conformità alle norme di sicurezza di eventuali impianti utilizzati per esigenze di servizio comporterà per i beni o i dipendenti del Soggetto Aggiudicatario. Sono a carico dell'Amministrazione Appaltante eventuali oneri derivanti da provvedimenti per la tutela del personale in ambienti a rischio e le relative attrezzature per la prevenzione antinfortunistica.

Sono inoltre a carico dell'Amministrazione Appaltante i seguenti oneri relativi agli acquisti di:

- farmaci e presidi sanitari;
- prodotti per incontinenza ed igiene personale degli ospiti;
- stoviglie, posate, bicchieri ed attrezzature per la somministrazione delle terapie.

13.3 - Oneri vari per personale, materiali di consumo ed attrezzature a carico dell'Aggiudicatario

Il Soggetto Aggiudicatario è tenuto a fornire per il proprio personale, con oneri a proprio carico, quanto segue:

- congruo affiancamento per infermiere professionale inserito ex-novo;
- divisa completa da lavoro, calzature, cuffie, camici monouso ed ogni altro indumento necessario all'espletamento del servizio, completa di eventuali DPI conformemente alla tipologia di divisa in uso per il personale dell'Ente;
- tessera di riconoscimento, a vista, con nominativo dell'impresa, nominativo e foto dell'operatore.

La cura, la sostituzione, il lavaggio e la stiratura degli indumenti di servizio saranno a carico dell'Aggiudicatario.

13.4 - Personale, prestazioni

La programmazione, l'organizzazione, la gestione, la valutazione ed il monitoraggio dell'assistenza infermieristica si basano sull'utilizzo del Piano sanitario individuale, e di una serie di schede di rilevazione dello stato di salute degli utenti che permettono un'attività programmata ed integrata con gli altri professionisti operanti nel Centro. Tutti gli elementi raccolti sono inseriti nella cartella infermieristica di ogni utente.

Per assistenza infermieristica si intende – dal punto di vista della normativa nazionale di settore - l'insieme delle prestazioni riconducibili al campo proprio delle attività e responsabilità dell'Operatore Infermieristico come determinate nel D.M. 739/94, istitutivo del profilo dell'"infermiere professionale".

Gli operatori infermieristici, coordinandosi con il Direttore Responsabile del Centro Residenziale, assicurano il rapporto con il medico di medicina generale, con il medico specialista

che segue ciascun utente del Centro Residenziale, nonché con gli specialisti dell'équipe multidisciplinare competente.

Gli infermieri professionali provvedono al rapporto con l'A.S.S. n. 2 per quanto attiene la prenotazione, la consegna dei prelievi del sangue e di ogni altro prelievo soggetto ad analisi e il ritiro dei referti relativi.

Sarà cura dell'Aggiudicatario verificare la possibilità, per almeno una parte di tale personale, di recarsi con idonei mezzi presso gli ambulatori del servizio sanitario idonei più vicini per l'espletamento delle funzioni di cui sopra.

Gli infermieri professionali provvedono altresì alla pulizia giornaliera e sanificazione periodica degli strumenti di lavoro in dotazione presso l'ambulatorio del Centro Residenziale (es. carrelli terapia, ferri, ecc.).

13.5 - Metodologie e strumenti in uso nelle residenze protette

Si tratta di strumenti metodologici che danno importanti segnali sull'andamento della situazione generale dello stato di salute dell'utente, in particolare nel caso in cui vi siano specifiche patologie in atto, ed accompagnano tutte le fasi del percorso sanitario, dall'accesso al servizio da parte dell'utente alla sua dimissione.

Si indicano di seguito alcuni strumenti in uso presso il Centro Residenziale di Sottoselva:

- parte sanitaria della scheda multidimensionale (controllo programmato delle aree critiche, delle autonomie e risorse relative al caso);
- piano sanitario individuale;
- cartella infermieristica;
- scheda di alimentazione (in caso di eventuali diete);
- scheda di monitoraggio idratazione;
- scheda rilevazione alvo;
- scheda rilevazione cadute;
- scheda rilevazione pressione;
- scheda monitoraggio glicemia (per utenti diabetici);
- scheda di mobilitazione (su indicazione fisioterapica).

La prestazione infermieristica potrà contemplare l'utilizzo di tali schede e strumenti di monitoraggio, dei quali l'operatore dovrà averne piena conoscenza di base e dimestichezza all'applicazione (compreso l'utilizzo del computer e relativi programmi software).

13.6 - Coordinamento

Nei rapporti con il Direttore Responsabile del Centro Residenziale e con il restante personale educativo e socio-assistenziale è necessario prevedere momenti di coordinamento che favoriscano il lavoro di gruppo. E' essenziale inoltre il confronto tra gli infermieri ed il loro coordinatore infermieristico per la valutazione della situazione generale e l'analisi delle singole situazioni. Quanto affrontato da questi gruppi di lavoro deve essere assolutamente condiviso e trovare riscontro nei relativi strumenti predisposti.

13.7 - Turnazioni ed organizzazione delle attività del personale infermieristico

E' competenza dell'Aggiudicatario, attraverso il lavoro del Coordinatore infermieristico o suo delegato, stilare e programmare i turni di lavoro del personale infermieristico, su indicazione e richiesta del Direttore responsabile del Centro Residenziale.

13.8 - Rapporti con i familiari

L'operatore infermieristico, coordinandosi con il Direttore Responsabile del Centro Residenziale, è tenuto a informare tempestivamente il familiare o il tutore su eventi critici improvvisi o particolarmente rilevanti per lo stato di salute psico-fisico dell'utente ospite, anche in relazione a specifici ricoveri ospedalieri, seguendo le linee guida interne.

ARTICOLO 14 – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Costituiscono obbligazioni addebitate al Soggetto Aggiudicatario la cura e l'osservanza delle norme civili, previdenziali e contrattuali disposte a favore del personale infermieristico impiegato.

In osservanza agli obblighi di legge, all'inizio e alla fine dell'appalto, nonché in ogni momento su richiesta del Consorzio, l'Aggiudicatario deve presentare una dichiarazione dei competenti uffici, dalla quale risulti che il personale dipendente ovvero i soci lavoratori (nel caso della cooperativa), impiegati nel servizio oggetto d'appalto, sono regolarmente assicurati ai fini previdenziali ed infortunistici.

L'Aggiudicatario si impegna ad applicare al personale dipendente ovvero ai soci lavoratori (in caso di cooperativa), impiegati nel servizio e per tutta la durata dell'appalto, trattamenti retributivi non inferiori a quelli previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) vigenti, applicabili per il settore di riferimento. Non sono ammessi patti in deroga, anche se previsti da accordi interni tra le parti. Su richiesta della Direzione dell'Ente l'Aggiudicatario è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare l'osservanza di quanto prescritto.

In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente comma, la Direzione del CAMPP provvederà ad informare il competente ufficio del lavoro.

In caso di accertata violazione di tale obbligo verrà effettuata una ritenuta sui crediti spettanti all'Aggiudicatario mediante la quale l'Ente si riserva di corrispondere direttamente ai lavoratori interessati, e per conto di essi, agli enti assicurativi, quanto dovuto dall'Aggiudicatario stesso.

Il Consorzio sarà onerato, in caso di accertata dichiarazione falsa o mendace resa ai sensi di legge dall'Aggiudicatario in materia di obblighi previdenziali e assicurativi, della conseguente denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria

L'Aggiudicatario solleva il CAMPP da qualsiasi obbligo e responsabilità in ordine al rispetto della normativa in materia di "orario di lavoro", in materia di retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Aggiudicatario dovrà inoltre fornire, prima dell'inizio del servizio, i numeri di iscrizione INPS o Cassa Previdenziale degli operatori messi a disposizione per lo svolgimento del servizio d'appalto.

L'Amministrazione potrà richiedere al Soggetto Aggiudicatario, in qualsiasi momento, l'esibizione di ogni documentazione atta a verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora l'Aggiudicatario non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, il Consorzio ne chiederà la regolarizzazione e, in difetto, potrà procedere alla risoluzione del contratto con affidamento del servizio al Soggetto risultato secondo nella graduatoria della gara d'appalto. Alla parte inadempiente verranno addebitate i maggiori costi e le spese sostenute.

ARTICOLO 15 – RESPONSABILITÀ

L'Aggiudicatario sarà ritenuto responsabile dell'operato dei propri operatori. Pertanto assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ovvero di danni arrecati alle persone e/o alle cose dell'Appaltante e/o di terzi, in dipendenza di negligenza, manchevolezza o trascuratezza delle prestazioni di cui al presente capitolato.

La Ditta Aggiudicataria deve stipulare adeguata polizza di assicurazione, per la responsabilità civile, con un massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per danni causati alle strutture, ai locali e ai dipendenti dell'Ente nonché agli utenti o a terzi nell'espletamento del servizio sino al termine del contratto d'appalto; l'Ente dovrà essere considerato "terzo" a tutti gli effetti; qualora, per qualsiasi motivo, la Ditta non dovesse provvedere al risarcimento nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Ente resta autorizzato a provvedere direttamente, in danno alla Ditta, trattenendo l'importo sul canone di prima scadenza, fatte salve le determinazioni inerenti ed i conseguenti maggiori oneri.

Il Consorzio pone a disposizione dell'Aggiudicatario le attrezzature che verranno in seguito individuate con verbale di consegna. Per quanto non fornito dall'Ente provvederà l'Aggiudicatario al fine di garantire un efficiente ed efficace servizio secondo quanto riportato nel proprio progetto di gara.

Delle attrezzature il Soggetto Erogante il servizio diverrà consegnatario e responsabile agli effetti di legge quale agente contabile, garantendone la cura e la diligenza necessaria per il perfetto funzionamento di macchine ed attrezzature in genere.

L'Aggiudicatario dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti eventualmente danneggiati dal proprio personale.

A tal fine l'Aggiudicatario è tenuto, prima dell'inizio del servizio, a stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni a terzi con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) per sinistro.

ARTICOLO 16 – CAUZIONI

A garanzia della serietà dell'offerta e degli obblighi conseguenti, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente deve corredare l'offerta con una "garanzia provvisoria" pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto.

La garanzia provvisoria deve essere costituita nelle forme previste dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

Secondo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore, dovrà costituire una "garanzia definitiva". La cauzione è presentata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Nel caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% - ovvero, ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%).

La cauzione definitiva rimarrà vincolata sino alla conclusione dell'appalto.

In tutti i casi di prelevamento di somme dalla cauzione durante l'appalto, per risarcimento

danni, esecuzione in danno, penalità, etc., l'Appaltatore dovrà provvedere all'immediato reintegro della stessa sino all'importo originario.

Si procederà all'escussione integrale della cauzione definitiva in tutti i casi in cui all'inadempimento dell'Appaltatore corrisponda la risoluzione/recesso del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

La mancata costituzione della cauzione definitiva sarà considerata come rinuncia, da parte della Ditta, al servizio in oggetto e provocherà la decadenza dall'aggiudicazione, imputando alla stessa ogni spesa sostenuta dall'Ente per il ricorso ad altra ditta fornitrice.

ARTICOLO 17 - CORRISPETTIVI

Mensilmente la Ditta Aggiudicataria emetterà una fattura elettronica (ai sensi del D.M. 55/2013) relativa al servizio reso presso ciascuna le sedi dell'Ente nel mese precedente. Il corrispettivo sarà liquidato dal CAMPP entro 60 giorni dalla ricezione al Protocollo della Stazione Appaltante delle suddetta fattura elettronica, fatte salve le tempistiche necessarie all'Ente per le verifiche fiscali e contributive rispetto all'Appaltatore.

In conformità alla normativa sul c.d. "Split payment", introdotta nell'art. 17-ter del Decreto n. 633 del 1972 dall'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'Ente Appaltante liquiderà all'aggiudicatario il netto imponibile fatturato, versando direttamente all'Erario l'IVA addebitata.

In sede di fatturazione mensile dei servizi prestati, l'Aggiudicatario opererà, sulla base imponibile, la ritenuta dello 0,50% in conformità al comma 5-bis, art. 30 del D.lgs n. 50/2016. Le somme così trattenute saranno addebitate – con apposita fattura – alla Stazione Appaltante a scadenza contrattuale dell'appalto.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Ente.

Nel caso in cui la fatturazione fosse relativa a prestazioni oggetto di contestazione scritta da parte dell'Ente Appaltante verranno sospesi i termini di pagamento dell'intero ammontare della fattura, i quali riprenderanno a decorrere dal momento in cui risulteranno conclusi i necessari accertamenti e il pagamento totale o parziale della fattura sia riconosciuto dovuto. In tale ipotesi l'Aggiudicatario non potrà richiedere interessi o quant'altro per il ritardato pagamento.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per ritardato o sospeso pagamento qualora la dilazione dipenda dalla necessità di conformarsi agli obblighi di legge che ne condizionano l'esecutività.

In particolare, nel caso di riscontrate inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale da parte della Ditta esecutrice, il CAMPP si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione. In caso di mancata regolarizzazione da parte della Ditta l'Ente potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Nell'evenienza in cui l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), l'Ente procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo e che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli partecipanti al raggruppamento.

In caso di subappalto, i pagamenti verranno effettuati direttamente al subappaltatore, dietro presentazione di regolare fattura elettronica (con le stesse modalità previste per l'appaltatore) e saranno e saranno condizionati all'acquisizione del DURC anche del subappaltatore e, in caso di RTI, all'acquisizione del DURC di tutti i soggetti raggruppati.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo di eventuali spese per esecuzioni d'ufficio, penalità, a carico della Ditta e quant'altro dalla stessa dovuto.

ARTICOLO 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo, competente per territorio, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore è obbligato ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed altri subcontraenti della filiera delle imprese, che a qualsiasi titolo saranno interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture appaltati, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i. - a pena di nullità assoluta del contratto.

Al fine di mettere in condizione la Stazione Appaltante di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dal comma 9 dell'articolo 3 della L. 136/2010 e s.m.i. - l'appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del presente contratto, identificato con il CIG specifico allegando copia dei relativi contratti.

ARTICOLO 19 – ADEGUAMENTO PREZZI E MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 si ha facoltà di procedere alla revisione del prezzo a decorrere dall'anno successivo con riferimento alla data di aggiudicazione con esclusione dei servizi già eseguiti nel primo anno (dodici mesi), a seguito di presentazione di domanda da parte dell'Appaltatore. L'adeguamento sarà effettuato in base alla variazione percentuale, verificatasi nel mese di riferimento per la decorrenza, di ogni anno, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati come calcolate dall'istituto Centrale di Statistica.

La domanda di adeguamento dovrà essere presentata all'Ente, dalla Ditta, almeno 30 giorni prima rispetto alla data di applicazione del nuovo prezzo. La revisione decorrerà dalla data della richiesta e non avrà, pertanto, efficacia retroattiva.

Per l'eventuale modifica del contratto durante il periodo di efficacia si fa riferimento a quanto prescritto dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 20 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e nelle forme di legge. In particolare, il limite di cui al comma 2 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente ha la facoltà di risolvere il contratto, con semplice comunicazione scritta, e di incamerare il deposito cauzionale quando, richiamata la Ditta, mediante contestazione scritta, per almeno tre volte all'osservanza degli obblighi inerenti il contratto stipulato, questa ricada nuovamente in irregolarità. In tal caso la Ditta sarà tenuta a corrispondere, a titolo di rimborso per il disservizio provocato, una penalità pari al doppio del corrispettivo pattuito, rapportata alla durata del disservizio.

L'Ente ha la facoltà di promuovere nel modo e nelle forme di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, la risoluzione del contratto anche nei casi seguenti:

- a) abbandono o mancata effettuazione del servizio, salvo cause di forza maggiore;

b) cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente appalto;

c) scioglimento, cessazione e fallimento della Ditta;

d) reiterata violazione dell'obbligo di applicare i contratti collettivi di lavoro e le norme in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa;

e) reiterata violazione dell'obbligo di garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/2008 s.m.i.)

f) comportamento abitualmente scorretto da parte del personale della Ditta appaltatrice nei confronti degli utenti;

g) ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai termini dell'art. 1453 e ss. del C.C.

Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b), c), ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la risoluzione diventa senz'altro efficace decorsi quindici giorni dalla comunicazione da parte dell'Ente, tramite lettera raccomandata, anche in forma telematica, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Nelle restanti ipotesi di cui sopra, ed in ogni caso in cui si verificano gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, si procederà con diffida formale, intimata a mezzo raccomandata A.R., anche in forma telematica, ad adempiere agli obblighi entro un congruo termine, comunque non superiore a 15 giorni, decorsi i quali il contratto si intenderà risolto di diritto. Si procederà, in quest'ultimo caso, ad introitare il deposito cauzionale e la Ditta sarà tenuta al risarcimento dei danni patiti, ferma restando la facoltà dell'Ente appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio.

E' comunque fatta salva l'azione civile per il risarcimento di ulteriori danni.

In caso di risoluzione del contratto per fallimento o per grave inadempimento dell'appaltatore, l'Ente si riserva, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. Nel caso in cui le suddette Ditte non fossero disponibili per tali aggiudicazioni integrative, l'Ente si riserva di procedere mediante trattativa privata con soggetti diversi.

ARTICOLO 22 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Ente il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno della Ditta inadempiente, utilizzando la graduatoria della gara espletata o secondo le procedure concorsuali previste in caso d'urgenza.

L'affidamento a terzi verrà notificato alla Ditta inadempiente nelle forme prescritte. Alla stessa Ditta verrà trasmessa copia del nuovo contratto d'appalto. Alla Ditta inadempiente saranno addebitate le spese sostenute dall'Ente in più rispetto a quelle previste del contratto risolto. Esse saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole, da eventuali crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti dell'Ente sui beni della Ditta. Nel caso di minor spesa, nulla competerà alla Ditta inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della Ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l'Amministrazione di agire ai sensi dell'art. 1936 e successivi del C.C., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento del servizio ad altra ditta.

Tutti i reclami e le osservazioni atti a giustificare la volontà di recesso e di disdetta del contratto verranno fatti per iscritto a mezzo raccomandata.

In caso di risoluzione la Ditta non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione delle prestazioni eseguite.

ARTICOLO 23 – RECESSO

Ai sensi dell'art. 1671 del C.C. l'Ente si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, con disdetta a mezzo raccomandata, anche in forma telematica, che dovrà essere formulata e trasmessa almeno 3 (tre) mesi prima della decorrenza della recessione, nei seguenti casi:

- per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- per cessazione del servizio per cause di forza maggiore e qualora non sia possibile ripristinarlo in condizioni di sicurezza o certezza di continuità.

Alla Ditta Aggiudicatrice non è consentito di recedere dal contratto prima della sua scadenza. Diversamente l'Ente, oltre a trattenere il deposito cauzionale, avrà diritto a riscuotere una penale pari al doppio della cauzione stessa.

ARTICOLO 24 - PERDITA DELLA CAUZIONE

Qualora la Ditta dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta, l'Ente tratterà senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale, addebitando inoltre le maggiori spese emergenti per l'assegnazione dell'appalto ad altra ditta. Speciale.

ARTICOLO 25 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In considerazione della particolarità del servizio da espletare e della conseguente necessità dell'Ente di avere un referente di stabile e sicura individuazione, è vietato alla Ditta appaltatrice, sotto pena di rescissione "de jure" del contratto e incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto. Sono pure vietate cessioni di credito e procure che non siano state preventivamente autorizzate dall'Ente.

Resta salva la possibilità per l'appaltatore di poter gestire secondo le proprie esigenze organizzative il servizio di cui trattasi.

ARTICOLO 26 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali e quelle inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, incluse pertanto anche quelle di registrazione ed ogni altro onere fiscale, sono a carico della Ditta Aggiudicataria.

ARTICOLO 27 – FORO COMPETENTE

Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse eventualmente sorgere nell'interpretazione del presente capitolato e che non possa venire risolta in via amichevole si ricorrerà al Foro Giudiziario ove ha sede l'Ente appaltante. E' esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 28 – TUTELA DELLA PRIVACY

In osservanza delle norme di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (EU) 2016/679, si attesta che i dati personali forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso gli uffici del CAMPP di Cervignano.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con trattamenti informatici e/o cartacei, idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; con riferimento al vincitore, il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

ARTICOLO 29 – RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si fa riferimento in particolare:

- alle norme del Codice Civile che disciplinano i contratti ed, in particolare, a quelle che regolano gli appalti di servizi;
- al D. Lgs. n. 50/2016;
- al Codice di comportamento dei dipendenti del CAMPP adottato ai sensi dell'art. 54, comma 5, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 01/2014, reperibile sul sito della Stazione Appaltante ed esteso anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 62/2013 art. 2 c. 3;
- al Patto di Integrità, in attuazione dell'art. 1 comma 17 della Legge n.190/2012.

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, la Ditta avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e Regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale o che potessero eventualmente venire emanate nel corso del periodo contrattuale.

ARTICOLO 30 – ULTERIORI INFORMAZIONI

La partecipazione alla procedura comporta l'implicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente Capitolato speciale d'appalto, nel presente Disciplinare di gara e nei relativi allegati e nel DUVRI.

Responsabile del procedimento:

dott. Gianfranco Ponis c/o CAMPP via XXIV Maggio 46 – 33052 Cervignano del Friuli -

T. 0431.386615 PEC: protocollo@pec.campp.it

ARTICOLO 31 – NORME FINALI

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara, di sospendere, annullare la stessa o di non procedere all'aggiudicazione, ovvero di non stipulare il contratto, per motivi di interesse pubblico, ovvero di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del presente appalto.

Per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme in vigore in materia e a quanto disposto dal codice civile.

Cervignano del Friuli, 17.12.2018

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to dott. Gianfranco Ponis